

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMADEI LEONETTO, MUSOTTO, CALDORO, DI PRIMIO,
LEPRE, BALLARDINI, ZAPPA, LEZZI, BRANDI, FRASCA,
DI NARDO RAFFAELE**

Presentata il 19 dicembre 1969

Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra attenzione mira ad allineare la struttura dell'ordinamento della magistratura alle linee ispiratrici della Costituzione.

La Costituzione, nell'atto di dichiarare la magistratura « organo autonomo e indipendente da ogni altro potere », afferma che i giudici sono « soggetti soltanto alla legge » (articolo 101) e che essi si « distinguono fra loro soltanto per la diversità di funzioni » (articolo 107, terzo comma).

Il principio della dipendenza del giudice soltanto dalla legge e il principio della uguaglianza si ricollegano direttamente al principio della magistratura come organo autonomo ed indipendente. Difatti, il giudice, come appartenente ad un potere autonomo, nell'esercizio concreto delle sue funzioni non dipende che dalla legge e nell'ambito dell'ordine giudiziario, si distingue, rispetto agli altri, in considerazione delle funzioni che esercita e non di gradi gerarchici.

In tal modo, il Costituente ha inteso realizzare la piena indipendenza del giudice sottraendolo alla soggezione di ogni dipendenza gerarchica.

In verità, l'indipendenza della Magistratura non si realizza soltanto spezzando ogni

legame con il potere politico o stroncando ogni influenza del potere esecutivo (indipendenza esterna), ma anche affrancando il giudice da ogni subordinazione gerarchica per consentirgli di partecipare con autonomia al processo di decisione (indipendenza interna). Non sono soltanto, si afferma, gli attentati esterni a turbare la funzione del giudice, ma anche i vincoli di dipendenza.

Ma è ancora in considerazione della natura stessa del potere che viene attribuito al giudice che il principio della abolizione dei gradi trova piena e completa giustificazione. Difatti, l'identità di potere di cui sono investiti i magistrati non consente di istituire una graduazione gerarchica. L'esercizio della giurisdizione, in altri termini, implica necessariamente assoluta uguaglianza perché gerarchia e giurisdizione sono concetti incompatibili.

La diversità tra i giudici è, quindi, soltanto diversità di funzione dinanzi al diverso articolarsi della funzione giurisdizionale.

La funzione del giudice di secondo grado o di Cassazione, è stato esattamente rilevato nella relazione al progetto di legge n. 1961 sullo stato giuridico della magistratura, del 28 gennaio 1960, è, sì, diversa da quella del giudice di primo grado o di appello, ma niente autorizza a ritenere che si tratti di funzioni

« inferiori » e « superiori » l'una rispetto all'altra.

Il problema, quindi, non consiste nel promuovere i giudici da un grado all'altro, sibbene nell'assegnarli ad una funzione piuttosto che ad un'altra. Non sussiste, in altri termini, una superiorità delle funzioni di appello su quelle di Tribunale e di quelle di Cassazione su quelle di appello, in quanto le diverse funzioni si riconnettono tutte allo stesso potere.

Nè si obietti che il principio dell'uguaglianza si troverebbe in contrasto con l'indicazione « promozioni » contenuta all'articolo 105 della Costituzione. In verità, l'espressione « promozioni », che figura, peraltro, nella elencazione delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, non può essere utilizzata per negare i principi espressamente indicati all'articolo 101 e, soprattutto, al terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione. Una volta affermato il principio della uguaglianza, infatti, l'espressione deve, necessariamente, riferirsi non all'intero svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sue diverse funzioni, ma al periodo iniziale di formazione professionale del magistrato, che nell'ordinamento in vigore, si articola in tre qualifiche: uditore giudiziario, aggiunto giudiziario, magistrato di Tribunale, attraverso due esami scritti ed orali.

Nè si affermi che con l'abolizione dei gradi e delle gerarchie si corre il rischio di togliere al magistrato ogni « spinta » o « interesse » che costituiscono, si sostiene, la molla di ogni attività umana.

In verità, il rilievo perde validità se si considera che il principio della uguaglianza discende direttamente dalla natura stessa della funzione giurisdizionale. Senza dire poi che l'abolizione dei gradi gerarchici non preclude al magistrato la possibilità di affermazioni sul piano della capacità e del valore. La preparazione, la sensibilità giuridica e le doti di carattere troveranno la loro esplicazione nello espletamento della funzione. Così come del resto avviene nell'ambito universitario, dove i professori non hanno una « carriera » con promozioni o avanzamenti, « rapporti di capi » e, tuttavia, gli stessi hanno modo di pervenire ad affermazioni individuali.

Ma si tratta di affermazioni di capacità e valore professionale che non danno luogo a gerarchie. E ciò consente di realizzare pienamente la propria personalità senza l'ansia delle promozioni o l'assillante preoccupazione della carriera. E per i magistrati è asso-

lutamente necessario operare in condizioni di serenità senza inquietudini e delusioni.

E va anche rilevato che l'abolizione della « carriera » agevererà e faciliterà, indubbiamente, la soluzione del problema, quasi concordemente avvertito, della specializzazione del giudice, particolarmente, in materia penale.

Onorevoli Colleghi! Tutto il progetto che abbiamo l'onore di presentarvi è ispirato, nei suoi brevi articoli, ai principi essenziali sopra affermati, cui viene data esatta e puntuale applicazione.

Abbiamo, pertanto, inteso organizzare una magistratura senza gradi e, perciò, senza promozioni, senza selezioni interne di qualsiasi tipo.

Il progetto di legge statuisce che le assegnazioni agli uffici direttivi più importanti e alla Corte di cassazione abbiano durata temporanea e che soltanto l'anzianità di servizio di maggiore o minore durata — sempre che non esistano specifici motivi contrari ad obiettivi interessi del servizio — dia la possibilità ad ogni singolo magistrato di inoltrare istanza per l'assegnazione sia presso le Corti di appello e di Cassazione, come presso gli uffici direttivi.

La proposta prevede inoltre che i magistrati siano permanentemente sottoposti ad un effettivo e serio controllo, affinché, a parte la applicazione di provvedimenti disciplinari mediante i quali deve essere allontanato dal servizio chiunque abbia amministrato non correttamente giustizia, sia provveduto a dispensare dal servizio qualunque magistrato che in qualsiasi momento, per malattia, abbia cessato di possedere quelle doti che non possono mancare in ciascun giudice. Si prevede infine che a tutti i magistrati venga corrisposta la medesima retribuzione, quale che sia la funzione esercitata, a parità di anzianità di servizio, salvo le norme relative all'aggiunta di famiglia.

Noi confidiamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta incontri il vostro favore. Ci sia consentito ricordare in proposito che già nella precedente legislatura altra proposta di parte socialista, presentata dall'onorevole Leonetto Amadei, si dirigeva sostanzialmente alle medesime finalità.

Ci auguriamo che questa volta il Parlamento voglia approvarla e così sarà assicurata al Paese una magistratura ordinata democraticamente, presupposto primo ed essenziale per assicurare ai cittadini un giustizia sempre più libera ed efficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le funzioni di pretore, giudice di tribunale e sostituto procuratore della Repubblica, sono attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, agli uditori che, terminato il periodo di tirocinio, ottengono giudizio favorevole dal Consiglio superiore, sentito il parere del Consiglio giudiziario. Le funzioni suddette possono essere altresì attribuite, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3 a qualunque magistrato che ne faccia domanda.

Le funzioni di giudice di appello e di cassazione, sono attribuite secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda e che hanno una anzianità di almeno dieci anni di servizio effettivo, escluso il periodo di uditorato.

Le funzioni di presidente di sezione nei tribunali, nelle corti di appello e nella Corte di cassazione sono esercitate dal più anziano dei magistrati che ne fanno parte.

Le funzioni di presidente di tribunale e procuratore generale di Corte d'appello e di Corte di cassazione sono attribuite, secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell'articolo 3, ai magistrati che ne fanno domanda ed hanno un'anzianità di almeno 20 anni di servizio effettivo escluso il periodo di uditorato.

ART. 2.

Le funzioni di giudice presso la Corte di cassazione, nonché quelle di presidente e procuratore della Repubblica presso i tribunali, di presidente e procuratore della Repubblica presso le Corti di appello e di cassazione sono conferite per la durata di un quinquennio e non sono immediatamente rinnovabili.

ART. 3.

L'anzianità dei magistrati è determinata dalla durata complessiva del loro servizio in magistratura, escluso il periodo di tirocinio. A parità di durata di servizio l'anzianità è determinata dall'età.

Se più magistrati chiedono di essere destinati ad un posto vacante, viene prescelto il più anziano, salvo che esistano specifici mo-

tivi contrari ad obiettivi interessi del servizio da valutarsi dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.

Ove si debba procedere alla copertura di un posto vacante per il quale non vi sono domande di assegnazione, il Consiglio superiore può destinarvi d'ufficio, previa indennità e per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile, il meno anziano dei magistrati in possesso dell'anzianità per la funzione di cui si tratta, sempre che non ostino contrari specifici motivi, da accertarsi come previsto nel comma precedente.

ART. 4.

Salvo i provvedimenti di dispensa dal servizio adottati per motivi disciplinari o a seguito di giudizio penale, il Consiglio superiore previo parere del Consiglio giudiziario e a seguito dell'esame diretto dell'interessato, provvede a dispensare dal servizio i magistrati che per malattia risultano non più idonei all'esercizio delle funzioni. Se sussistono fondati motivi per ritenere che la perdita della idoneità suddetta non ha carattere definitivo, il Consiglio superiore può soprassedere dal pronunciare la dispensa dal servizio e disporre la sospensione del magistrato dalle sue funzioni per un periodo che non può superare in ogni caso la durata complessiva di due anni.

ART. 5.

A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salvo le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, viene corrisposta la medesima retribuzione indipendentemente dalla funzione esercitata.

Per gli incarichi direttivi è concessa una indennità di rappresentanza da imputarsi sui fondi per le spese d'ufficio e non al trattamento economico personale dei singoli magistrati.